

Art.5 Scopo dell'organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- protezione civile ai sensi del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni/integrazioni; (lettera y, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione intende:

1. organizzare i propri servizi mediante radio collegamenti e gestire sale radio,
2. prevenire, rilevare, segnalare, operare per lo spegnimento incendi in genere e boschivi in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all' Associazione con le contribuzioni previste dalle LL Nazionali e Regionali in materia di ambiente;
3. spendersi per la tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville, giardini, acque interne esterne e strutture attinenti;
4. salvaguardare l'ordine pubblico in ausilio e/o collaborazione con le forze dell'ordine su richiesta e nel rispetto delle direttive impartite in tale settore dalle autorità competenti;
5. organizzare il soccorso sanitario mediante automezzi mazzi aerei, navali, unità cinofile, equestri, subacquee, di cui l'Associazione potrà disporre;
6. promuovere, organizzare, trasportare la raccolta di sangue, nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie;

AMZL

Amato



7. collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato con il conseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal seguente statuto;
8. spendersi per la vigilanza ittica venatoria e zoofila sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche;
9. promuovere azioni volte a favorire la raccolta dei bisogni emergenti e organizzarsi per il loro soddisfacimento;
10. organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno di cittadini anziani, diversamente abili e comunque a condizioni temporanee di difficoltà;
11. elaborare e realizzare progetti e programmi, attività ed iniziative specifiche di Terzo Settore, nel rispetto della normativa, avvalendosi anche della collaborazione di enti pubblici e privati;
12. preparare i propri soci mediante Corsi di Formazione;
13. svolgere attività di volontariato di protezione civile nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa di cui sopra, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui alla normativa di protezione civile di cui sopra, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari.

ART.6 L'Associazione potrà svolgere tutte le sue attività con mezzi e attrezzature proprie o anche di terzi. La presente Associazione qualora lo ritenga opportuno per i suoi operatori chiederà alla Prefettura di appartenenza, la nomina a guardia giurata purché i soggetti di cui sopra posseggano i requisiti di cui all'articolo 133 e 178 del T.U. Pubblica Sicurezza disporrà di munirsi di divisa e di fregiarsi di segni distintivi. In casi di emergenza dà la facoltà ai soci operatori in servizio Istituzionale a detenere e utilizzare attrezzature di segnalazione e riconoscimento.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.

L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto.

ART.7 Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con i requisiti richiesti dalle norme vigenti.

I soci si distinguono in:

- Fondatori;
- Onorari;
- Sostenitori;
- Operatori Volontari.

Soci Onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo per benemerita verso l'Associazione; essi non debbono versare né la quota di ammissione né le quote sociali annuali.

Soci Sostenitori sono coloro che limitano la loro partecipazione mediante il versamento volontario per il funzionamento dell'Associazione in questione.

Soci Operatori Volontari sono coloro che previa visione e accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dopo aver presentato domanda di ammissione con le modalità di cui appresso vengono annessi a far parte della Associazione stessa.

La domanda di ammissione deve contenere: Nome, Cognome, data e luogo di nascita e residenza del candidato, la dichiarazione del medesimo ad attenersi al presente Statuto ai regolamenti interni dell'Associazione ed alle deliberazioni degli organi sociali, di non avere avuto precedenti penali da almeno dieci anni. L'Ammissione di soci operatori volontari sono deliberati da almeno tre membri del Consiglio Direttivo a giudizio insindacabile. I soci fondatori, i soci sostenitori e i soci operatori volontari hanno l'obbligo di pagare le quote annuali il cui ammontare e le cui modalità di pagamento verranno stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.

AM Jp

ru ccb

ART. 8 I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dei Regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- chiedere la convocazione dell' Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. 9 Gli associati si obbligano a:

Tutti i soci devono:

- osservare le Leggi Nazionali e Regionali in materia di Protezione Civile e Terzo Settore, il presente Statuto e i Regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea;
- astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere attività di carattere partitico nei locali ed impianti gestiti dall' associazione;
- compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative deliberate nei tempi e negli importi stabiliti come da statuto;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievole nei confronti l'organizzazione;
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART.10 Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

- sono dichiarati esclusi i soci

- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa nei tempi e negli importi stabiliti;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

ART.11 In caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo di cui all'articolo 10, gli eredi dei soci defunti non possono richiedere i contributi versati, divenuti parte integrante del fondo comune, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.12 L' Organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

AM ZL

Agazia
Medici
10/10

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.13 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola secondo lo Statuto. L'Assemblea ordinaria si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione per gli altri adempimenti di proprie competenze. Si riunisce ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne si è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro tre mesi dalla data della richiesta dei soci e l'ordine del giorno deve essere fatto sulla base delle richieste avanzate dai soci stessi. Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto.

Ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori e per i revisori (se soci) quando istituiti.

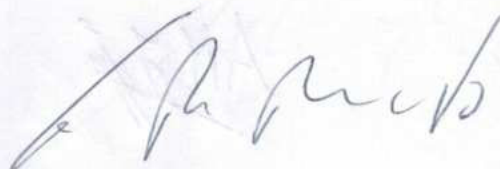
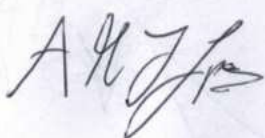
L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell'organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

ART.14 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione o con altri mezzi stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora delle riunioni stabilite e per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza o almeno ventiquattrore prima della seduta nei casi di urgenza.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 20 giorni dalla convocazione.



L'assemblea può svolgersi anche fuori dalla sede sociale. Alle riunioni delle Assemblee potranno, con il consenso del Consiglio Direttivo, presenziare persone non appartenenti all'Organizzazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci iscritti all'Organizzazione sempre che siano in regola con il versamento delle quote sociali e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto a cura del segretario dell'Organizzazione in mancanza di esso dal segretario nominato dall'assemblea stessa verbale da riportare in apposito registro delle Assemblee, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.15

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

Nelle elezioni alle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risulta eletto fino alla concorrenza dei posti disponibili, il più anziano in termini di iscrizione in caso di parità di iscrizione viene eletto il più anziano di età.

ART.16 La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente in caso di mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è lo stesso dell'Organizzazione in mancanza del medesimo viene nominato dall'Assemblea stessa in quale può:

- dare a togliere la parola;
- determinare all'inizio del dibattito la durata dei singoli interventi;
- dichiarare aperta e chiusa la seduta.

ART. 17 POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) approvare Bilancio Consecutivo chiuso al 31 dicembre entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello preventivo e quello preventivo entro il mese di giugno;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- d) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
- e) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo versamento;
- f) deliberare in merito all'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) deliberare in tutte le questioni sottoposte al Consiglio direttivo e su tutto altro ad esso demandato per legge o per Statuto.

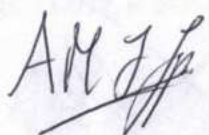
ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio Finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.19 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri compreso il Presidente eletti dall'Assemblea dei soci. Possono essere eletti consiglieri i soci iscritti da almeno tre mesi al momento in cui si tengono le elezioni e in regola con le norme statuarie. I Consiglieri durano in carica sei anni. Tutte le cariche associative nonché le prestazioni fornite dai volontari sono esclusivamente a titolo gratuito.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

AM 



In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere o comunque in ogni caso in cui un Consigliere perde la qualità di socio il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione seguendo l'ordine decrescente nella graduatoria dei non eletti. Nel caso in cui non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita si procede alla convocazione dell'Assemblea per eleggere tra i soci il nuovo e o i nuovi consiglieri. La vacanza condeterminata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportala decadenza del medesimo. La reggenza in decadenza del Consiglio Direttivo resta al Presidente sino alle elezioni dei nuovi organi sociali. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza od impedimento, un Tesoriere ed un Segretario ove tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, due in caso lo stesso sia composto da tre soggetti. L'avviso di convocazione in forma scritta da inviare a tutti i componenti del Consiglio dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, ad essere entro il medesimo termine esposto nei locali della sede sociale. Per la validità e le deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

ART.20

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'organizzazione.

Il presidente:

- sottoscrivere tutti gli atti e convezioni stipulate dall'Associazione;
- può delegare compiti in parte al Vice Presidente o un altro componente del Consiglio stesso;
- convoca a nome del Consiglio l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

Il Presidente resta in carica sei anni.

ART. 21 IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

ART. 22 IL TESORIERE

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

AMZL

Pr. Rub

ART.23 IL REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti è nominato direttamente dall'Assemblea unitamente ad un supplente che lo sostituirà in caso di impedimento. Il Revisore dei conti almeno trimestralmente verificherà, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Organizzazione, verificherà, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Organizzazione, verifica altresì il Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, esprime il parere di quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie verifiche il Revisore conti redige un verbale che trascrive in apposito libro.

ART. 24 Organo di controllo

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25 Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 26 Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

ART. 27 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 28 Tutte le strutture di base, i circoli e le squadre aderenti all'Associazione "Guardie Ambientali Trinacria ODV", i Comitati territoriali conservano la propria autonomia giuridica amministrativa,

AM JLP

per info

patrimoniale e operativa nell'ambito del proprio territorio di competenza, per cui rispondono autonomamente alle obbligazioni assunte.

ART. 29 Il collegio dei garanti è istituito a livello Nazionale, territoriale e di base. Esso è eletto dalle rispettive assemblee e possono farne parte i soci che non facciano parte di alcun organismo dirigente dell'Organizzazione. E' composto di tre membri ed elegge nel suo seno un Presidente. Il collegio dei garanti esamina i ricorsi in merito alle espulsioni dei soci e al bilancio.

ART. 30 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

In fase di transizione, ossia fino all'operatività del RUNTS e alla piena attuazione del Codice del Terzo Settore, per tutti gli aspetti trattati dal d. lgs. 117/17 nonché dal decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questi facenti riferimento e/o collegati, non applicabili in via diretta ed immediata, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali previgenti in tema di volontariato e volontariato di protezione civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Marsala.

IL SEGRETARIO
SPAS FORA Anna Maria Jussica
Anna Maria Jussica Segretario



IL PRESIDENTE
ROBERTO CAPOREALE

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvotrans

Atto Registrato il 21.01.2020
Al N° 678 Serie 3
Versato Euro 25825



IL FUNZIONARIO
SABRINA PASQUALE

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA ODV"



ART.1 È costituita l'Organizzazione di volontariato denominata " GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA ODV" - di seguito abbreviata in organizzazione/associazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nonché le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

L'organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità umanitarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'organizzazione è a Mazara del Vallo (TP) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale e di impiantare dove è consentito Campi di volo per il decollo dei propri mezzi aerei.

ART.2 L'organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, la legge 30/17, il decreto legislativo 1/18 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, l'associazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

ART.3 Il volontariato delle Guardie Ambientali Trinacria è un momento di aggregazione di cittadini che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato, la tessera associativa è unica su tutto il territorio Nazionale.

Il volontariato delle Guardie Ambientali Trinacria è apartitico, pertanto la qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'assunzione di qualunque carica partitica, nonché con la qualità di membro di organi di amministrazione di altri Enti e altre Associazioni.

ART.4 Il Volontariato delle Guardie Ambientali Trinacria informa il proprio impegno a scopi e direttivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

AM Jh

Prov.